

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1588 DELLA COMMISSIONE**del 19 settembre 2017****recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/38 ⁽²⁾ il Consiglio ha autorizzato, a nome dell'Unione europea, l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (di seguito «l'accordo»).
- (2) L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione e la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari del Canada in conformità all'allegato 2-A dello stesso. A norma del paragrafo 2 del suddetto allegato, le parti dell'accordo devono sopprimere tutti i dazi doganali su determinati prodotti originari alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tale disposizione dovrebbe applicarsi al latte e ai prodotti lattiero-caseari importati nell'Unione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative al contingente tariffario di importazione n. 09.4513 per il formaggio Cheddar originario del Canada. Poiché l'accordo prevede la soppressione dei dazi doganali sui prodotti lattiero-caseari, tale contingente tariffario di importazione dovrebbe essere abolito. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001 relative alla gestione di tale contingente tariffario dovrebbero pertanto essere soppresse. È inoltre opportuno aggiornare alcune disposizioni contemplate nell'allegato XI di detto regolamento.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo e, pertanto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a) all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate.»;

b) nell'allegato III, parte III.B, la voce relativa al contingente n. 09.4513 è soppressa;

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GUL 341 del 22.12.2001, pag. 29).

- c) l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
- d) nell'allegato XII, la voce relativa al Canada è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

- a) la parte A è soppressa;
- b) le parti B, C e D sono sostituite dalle seguenti:
 - «B. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar del codice NC ex 0406 90 21 di cui al contingente n. 09.4514 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4521 dell'allegato III.B:
 - 1) la casella n. 7, indicando "formaggi Cheddar in forme intere standard";
 - 2) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";
 - 3) la casella n. 11, indicando "almeno il 50 %";
 - 4) la casella n. 14, indicando "almeno 3 mesi";
 - 5) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
 - C. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:
 - 1) la casella n. 7, indicando "formaggi Cheddar in forme intere standard";
 - 2) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";
 - 3) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
 - D. Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione del codice NC ex 0406 90 01 di cui al contingente n. 09.4515 dell'allegato I.K e al contingente n. 09.4522 dell'allegato III.B:
 - 1) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";
 - 2) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.».
